



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

**Ecologia ed Ambiente – Aree Protette - Parco Naturale Terra delle Gravine
Protezione Civile – Edilizia Sismica**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 11 del 25/01/2017

N _____ del _____ Registro Generale

OGGETTO: Q.M. Due srl: Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e Autorizzazione Unica ex art. 208 d.Lgs n.152/2006 - Progetto di ampliamento impianto di autodemolizione esistente sito in Monteiasi (TA) alla C.da Pastani s.n.c. - Foglio n° 9 particelle 548 sub 1 e 2, 370 e 371.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Si premette che:

- La ditta Q.M. Due srl, Part.Iva 02644840734, con nota prot. provinciale n. 4194/A del 27.01.2016, formulava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione Unica ex art. 208 d.Lgs n.152/2006 (A.U.) per il progetto di ampliamento dell'impianto di autodemolizione esistente sito in Monteiasi (TA) alla C.da Pastani s.n.c. - Foglio n° 9 particelle 548 sub 1 e 2 (catasto fabbricati), 370 e 371 (catasto terreni). La ditta, inoltre, chiedeva che la citata Autorizzazione Unica comprendesse l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento ai sensi del R.R. 26/2013.
- Successivamente la ditta presentava attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori e degli adempimenti in materia di pubblicità a mezzo stampa previste dall'art. 24 del D.Lgs n.152/2006. Inoltre la Società dimostrava di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione dell'istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.19 del 25.02.2016 in adempimento alla L.R. 11/2001.

Procedimento Amministrativo:

- La Provincia di Taranto, Settore Ambiente, con nota prot. 15262/P del 29.03.2016, comunicava l'avvio del procedimento ai sensi del D.Lgs n.152/2006, L.R. 11/2001 e L. 241/90 e contestualmente indiceva e convocava per il giorno Giovedì 28.04.2016 alle ore 10,30 apposita conferenza di servizi istruttoria, il cui verbale veniva inviato con successiva nota 20630/P del 02.05.2016, con allegati i pareri richiamati. Per l'intera fase del procedimento la Provincia pubblicava sul sito istituzionale dell'ente l'intera documentazione per consentire la consultazione agli enti e soggetti interessati.
- Con note prot 24418/A del 27.05.2016 e prot 41099/A del 13.10.2016, il proponente integrava la documentazione tecnica riscontrando le osservazioni degli Enti e dello scrivente Settore.
- Con nota prot. 44180/P del 04.11.2016, modificata ed integrata dalla successiva nota prot 46169/P del 18.11.2016, l'Ufficio convocava una seconda riunione della Conferenza di Servizi che si svolgeva in data Venerdì 2 Dicembre 2016.
- Nel dettaglio, nell'ambito dei lavori delle due Conferenze di Servizi si acquisivano i pareri e le valutazioni dei diversi enti coinvolti nel procedimento. In particolare si acquisivano i seguenti pareri:
 - nulla osta, per quanto di competenza, dell'Asl Sisp di Taranto, giusta nota prot. 874 del 26.04.2016, prot. Provincia n.19552/A del 26.04.2016, fatti salvi l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari alla tutela dell'ambiente e della pubblica salute;
 - nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, che con nota prot 4070 del 04.04.2016, prot Provincia 16287/A del 05.04.2016, comunicava che il medesimo Comando aveva già rilasciato, per l'attività in questione, il parere antincendio con la nota prot. 2738 del 03.03.2016;
 - nota dell'Autorità di bacino della Puglia, prot 5591 del 26.04.2016 (prot. Provincia n.20126/A del 28.04.2016), con cui evidenzia l'assenza di aree vincolate dal PAI Puglia;
 - Regione Puglia – Sezione Urbanistica – che, con nota prot 5910 del 02.08.2016, esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto alle seguenti condizioni:
 - ✓ Le costruzioni da realizzarsi dovranno essere poste ad una distanza minima di 5 mt dai confini;
 - ✓ Dovrà essere individuata una superficie da destinare a standard urbanistici ex art. 5 D.M. n.1444/58. Detta superficie, da cedere gratuitamente al Comune, dovrà essere ubicata in adiacenza alla strada provinciale n.21 e dovrà avere la consistenza minima pari al 10% della superficie interessata dalla variazione di destinazione d'uso e dovrà avere le caratteristiche geometriche di facile ed effettiva fruibilità pubblica (50% parcheggio e 50% verde pubblico);
 - ✓ Il perimetro interno dell'area dovrà essere piantumato con alberatura ad alto fusto a doppia fila.
- Inoltre, nel procedimento istruttorio, si sono espressi i seguenti Enti che, nel corso delle Conferenze di Servizi, hanno richiesto documentazione tecnica appropriata o formulato osservazioni così come di seguito dettagliato:
 - Nota della Soprintendenza per i beni paesaggistici di Lecce (prot. 5447 del 13.04.2016 – prot provincia 17945/A del 14.04.2016) con cui chiedeva gli elaborati tecnici in formato cartaceo al fine di poter esprimere il parere di competenza. La Società istante trasmetteva tale documentazione in data 27 Aprile 2016 (come da ricevuta agli atti).
 - L'AQP S.p.A, in qualità del gestore del servizio idrico integrato, nel corso della prima conferenza di servizi, dichiarava, per il tramite del suo rappresentante, che avrebbe espresso il parere di competenza dopo aver ricevuto gli opportuni chiarimenti circa il

riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi domestici. Tali chiarimenti venivano trasmessi dalla società in data 27.05.2016 prot 24418/A e regolarmente pubblicati sul sito istituzionale. In particolare l'azienda precisava che le acque di prima pioggia trattate venivano accumulate per il riutilizzo ai fini antincendio e/o smaltimento tramite ditta autorizzata, mentre le seconde piogge trattate saranno inviate alla subirrigazione dopo i relativi trattamenti.

- Il Comune di Monteiasi, con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 27.08.2016, ha espresso il “*..parere endoprocedimentale favorevole ai fini del rilascio del competente titolo abilitativo, alla realizzazione dell'intervento proposto dalla Società Q.M. Due, con nota prot 5791 del 03.08.2016 per ampliamento impianto per autodemolizione dei veicoli fuori uso esistente, facendo proprie le condizioni poste dalla Regione Puglia – Sezione Urbanistica..*”. Tale parere è valido ai fini dell'approvazione in variante allo strumento urbanistico, attese le specifiche competenze del Consiglio Comunale in materia di piani territoriali ed urbanistici ed eventuali deroghe ad essi (art. 42, comma 2, lett. b, D.Lgs n.267/2000);
- L'Arpa Puglia, d.a.p. di Taranto che, con la nota prot. 20348/A del 02.05.2016, valutava negativamente la proposta progettuale dal punto di vista della compatibilità ambientale. In particolare, l'Arpa asseriva che l'intervento di ampliamento proposto risultava in contrasto con il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, che prevede un grado di prescrizione “escludente” per quanto attiene l'ubicazione di impianti di gestione rifiuti in area a destinazione agricola da strumento urbanistico vigente. A riscontro di tali valutazioni, la società formulava dettagliate osservazioni sia nel corso delle Conferenze di Servizi che in una nota acquisita agli atti della Provincia con prot. 41099/A del 13.10.2016. L'azienda, nel dettaglio, evidenziava che, dal punto di vista urbanistico, gli enti e soggetti competenti ad esprimersi (Comune di Monteiasi e Regione Puglia) avevano rilasciato i rispettivi pareri favorevoli con le relative prescrizioni. Il Comune di Monteiasi, in particolare, aveva espresso il parere endoprocedimentale favorevole, con le relative prescrizioni, con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 27.08.2016. L'Azienda evidenziava, inoltre, la compatibilità dell'intervento rispetto al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, atteso che:
 - la richiesta di ampliamento è da configurarsi come modifica ad un impianto esistente e non determina un aumento della capacità volumetrica di stoccaggio degli autoveicoli ma solo un ampliamento per una superficie utile di 5.120 mq con gli stessi quantitativi già assentiti con la D.D. n°9 del 29.01.2010, necessario per creare nuovi spazi per il deposito e lo stoccaggio veicoli al fine di ottimizzare le lavorazioni e la sicurezza dell'impianto;
 - il grado di prescrizione escludente è previsto, per gli interventi in aree agricole, nei soli casi di nuovi impianti e che il punto 16.2. del P.R.G.R.S. della Regione Puglia, approvato in forma coordinata con D.G.R. 819 del 23.04.2015 (B.U.R.P. n° 83 del 16.06-2015) riporta, nell'ambito dei criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti speciali, la previsione che “*...la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n.1444/68 come zone di tipo D, relative alle parte del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett a del d.Lgs 152/2006 e s.m.i.) ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività, anche in aree non industriali purchè le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già*”

esistenti". Quindi, trattandosi di mero ampliamento con stretta connessione con l'attività produttiva esistente, l'intervento proposto rientra pienamente nella previsione del citato punto 16.2 del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali vigente in Puglia (P.R.G.R.S.).

- In data 12.12.2016, con nota PEC prot 48668/P, la scrivente Provincia notificava al proponente e a tutti gli Enti interessati il verbale della Conferenza di Servizi del 02.12.2016 nel quale, tra l'altro, si dichiaravano conclusi i lavori della Conferenza di Servizi, fermo restando le prescrizioni impartite dagli Enti intervenuti nel procedimento di cui l'autorità competente avrebbe tenuto conto nel provvedimento finale di compatibilità ambientale e contestuale autorizzazione unica ex art. 208, sostitutiva anche dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, relativo al progetto di ampliamento dell'attività di autodemolizione esistente sito in C.da Pastani – Monteiasi (TA).
- La conferenza finale del 02.12.2016 prendeva atto, inoltre, del parere rilasciato dal Comitato Tecnico Provinciale, riunitosi per gli adempimenti ex L.R. 30/86. In particolare il Comitato Tecnico, con verbale n. 27 del 21.11.2016, ha espresso: "*...parere favorevole all'intervento proposto alle condizioni già formulate dalla Regione Puglia – Settore Urbanistica con la nota n.5910 del 02.08.2016, in questa sede integralmente riportate e trascritte, nonché a condizione che non vi siano aumento di potenzialità e quantità di prodotti lavorati all'interno dell'impianto e non vi siano modifiche impiantistiche, ma solo come richiesto, una diversa distribuzione degli spazi interni e richiede altresì di fornire un adeguato programma di monitoraggio delle acque meteoriche in uscita con indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come previsti dalle schede tecniche degli impianti di trattamento acque previsto in progetto*".

Descrizione dell'impianto:

La società Q.M. Due Srl, con Part.Iva 02644840734 e sede legale in Via Silvio Pelo n.13 – 74023 Grottaglie (TA), intende ampliare un impianto esistente destinato ad autodemolizione, attualmente in esercizio in forza della Determinazione Dirigenziale n. 09 del 09.01.2010, di Autorizzazione Unica ex art. 208 d.Lgs n.152/2006.


Gli elaborati scritto-grafici, a firma dei tecnici progettisti, riportano quanto segue:

La richiesta di ampliamento della superficie utile deriva dalla necessità aziendale di creare nuovi spazi per il deposito e lo stoccaggio dei veicoli e delle componenti, al fine di ottimizzare le lavorazioni e la sicurezza dell'impianto, riducendo così anche l'impatto rinveniente dalla medesima lavorazione dei veicoli fuori uso e ottimizzando la salvaguardia dal punto di vista ambientale. L'impianto esistente è contraddistinto all'Agenzia Provinciale del Territorio di Taranto (catasto fabbricati del Comune di Monteiasi) al foglio di mappa 9 particella 548 subalterno 1 e subalterno 2, per una estensione complessiva di 11.000 mq., suddivisa in un'area commerciale di 4.500 mq. e un'area di produzione e di lavorazione con gestione delle auto da rottamare di 6.500 mq. L'impianto in ampliamento, invece, è contraddistinto all'Agenzia Provinciale del Territorio di Taranto (catasto terreni del Comune di Monteiasi) al foglio di mappa 9 particella e particella 371, per una superficie totale di mq. 5.040.


L'impianto esistente dispone, allo stato attuale, di due ingressi da due distinte strade. Il primo ingresso, posto lungo la ex S.P. n° 21, consente l'accesso all'area commerciale. Il secondo ingresso, posto su stradina comunale posta a Sud del lotto, consente l'accesso all'area di deposito e lavorazione. L'ampliamento in progetto, confinante lungo il lato Est con l'impianto esistente, disporrà anch'esso di un ingresso autonomo con accesso dalla ex S.P. n° 21 e avrà anche un collegamento con l'impianto esistente, per mezzo di un'ampia apertura della larghezza di m. 10,00, ubicata nel piazzale di ingresso dell'impianto esistente. Allo stato attuale, l'impianto esistente, dispone di un volume di stoccaggio delle auto pari a 25.725

mc. che non sarà minimamente interessato dall'ampliamento in progetto in quanto esso inciderà soltanto sulla superficie a servizio dell'area di produzione e non sui quantitativi complessivi di auto da stoccare.

L'impianto esistente è suddiviso in due settori con specifiche caratteristiche strutturali e gestionali per consentire il controllo operativo consequenziale del ciclo produttivo e monitorare il rispetto delle norme ambientali e di sicurezza. Il primo settore è costituito dall'area commerciale e coincide con il piazzale antistante nel quale sono ubicati gli uffici, la pesa, l'alloggio per il custode ed il magazzino dei ricambi usati. Detta area comprende un piazzale di circa 2.130 mq dotato di pavimentazione impermeabile e attrezzato con sistema di raccolta delle acque piovane e di trattamento primario delle medesime acque per le quali è previsto un successivo smaltimento finale mediante sub irrigazione. Nella predetta area, si effettuano esclusivamente attività commerciali e di programmazione e sono escluse tutte le attività annesse alle operazioni di smontaggio, bonifica, messa in sicurezza, recupero, ecc., facenti parte del ciclo prettamente produttivo. Il secondo settore è costituito dall'area produttiva, e comprende le zone in cui avvengono tutte le operazioni di autorottamazione: smontaggio, messa in sicurezza, smaltimento e recupero di tutte le parti dei veicoli fuori uso. Il comparto è situato in un'unica area ed è suddiviso in settori con specifiche caratteristiche strutturali e gestionali per consentire il controllo operativo consequenziale del ciclo produttivo e monitorare il rispetto delle norme sia ambientali che di sicurezza. L'area è accessibile anche dalla strada retrostante posta a Sud dell'ingresso principale, per mezzo di un ampio cancello. Ciò per separare nettamente l'area produttiva da quella commerciale. Essa comprende un piazzale di circa 6.430 mq, con esclusione delle zone destinate a verde, dotato di pavimentazione impermeabile. E' attrezzata da un sistema di raccolta delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia già autorizzato in passato. Le acque nere provenienti dai servizi igienici e dalle docce degli addetti ai lavori sono scaricate nella fognatura pubblica già esistente lungo la ex S.P. n°21 che consente l'accesso all'area commerciale.



Ubicazione del sito – impianto Q.M. due Srl



Particolare dell'impianto Q.M. due Srl (il lotto di sinistra, tratteggiato, attiene all'ampliamento, mentre il lotto a destra, più esteso, attiene all'esistente impianto già autorizzato)

L'area produttiva è composta, inoltre, da:

- **Settore conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento:** E' individuato nella zona retrostante all'area clienti e separata dalla medesima attraverso barriere visive di tipo arboreo/arbustivo e con accesso dotato di sbarra. L'area è interamente coperta da una tettoia con strutture in profilati d'acciaio ed è coperta con lamiera grecata di dimensioni circa ml 17,00x65,00 (1.105 mq). La pavimentazione è del tipo industriale, totalmente impermeabile con pendenze verso una griglia continua per la raccolta di eventuali perdite accidentali di olii ed idrocarburi in genere. Sotto la tettoia sono anche allocati due container scarrabili rispettivamente per la raccolta dei paraurti e dei vetri. E' predisposta, altresì, un'area per i contenitori tipo Ecolbox per lo stoccaggio provvisorio delle batterie.
- **Settore di trattamento del veicolo fuori uso:** E' costituito da un capannone prefabbricato, di tipo industriale, con strutture C.A.P. e C.A.V. , di dimensioni ml 20,40x15,40 (314 mq), posto nelle immediate vicinanze della zona di primo parcheggio

per consentire l'agevole movimentazione dei veicoli tra i due settori. La struttura è sufficientemente alta da consentire una buona aerazione e la movimentazione dei veicoli con carrelli elevatori o gru ed altre attrezzature. La pavimentazione è del tipo industriale al quarzo totalmente impermeabile. E' inoltre previsto un idoneo sistema di raccolta dei liquidi accidentalmente sversati durante le operazioni di smontaggio, bonifica e trattamento. Il capannone è dotato di attrezzature idonee a svolgere le operazioni (ponti di sollevamento e sistemi di aspirazione e svuotamento pneumatico dei fluidi contenuti nei veicoli, utensileria ad aria compressa per le operazioni di trattamento, strappa motori attrezzatura da officina, etc.) e di impianti per la raccolta e messa in sicurezza dei gas contenuti negli impianti di condizionamento a bordo dei veicoli fuori uso e di smaltimento termico del GPL/Metano per autotrazione contenuto negli impianti a gas degli autoveicoli da trattare.

- **Servizi igienici ed assistenziali:** In adiacenza al suddetto capannone, sono realizzati i servizi igienici ed assistenziali per i lavoratori impiegati nel centro. I locali, di dimensioni ml 9,65x5,30 (51.15 mq) comprendono servizi igienici docce e locali riposo.
- **Settore stoccaggio rifiuti pericolosi:** E' posizionato sotto la tettoia del settore di primo parcheggio con rifiuti posti in contenitori tipo Ecolbox antiacido per lo stoccaggio provvisorio delle batterie.
- **Settore di deposito dei veicoli trattati:** I veicoli bonificati, scevri da olii, idrocarburi ed altri inquinanti saranno momentaneamente stoccati all'aperto nel piazzale adiacente al capannone in attesa di completare la rimozione di tutte le parti meccaniche riutilizzabile per poi essere portati nell'area prevista per la riduzione volumetrica delle carcasse.
- **Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica:** E' prevista all'aperto vicino al capannone, e prevede un'area per lo stoccaggio delle carcasse private di tutte le parti meccaniche recuperate, un impianto di riduzione volumetrica (pressa meccanica) e lo stoccaggio dei pacchi costituenti le carcasse compresse. Le carcasse dei veicoli bonificati e trattati possono essere stoccate accatastate una sull'altra, oppure sottoposte ad adeguamento volumetrico mediante l'utilizzo di pressa oleodinamica o altra attrezzatura equivalente. L'operazione di adeguamento volumetrico viene effettuata usualmente presso i centri di demolizione, con attrezzatura fissa in dotazione del centro stesso oppure a mezzo attrezzatura mobile accessoria delle imprese di trasporto che provvedono al ritiro delle carcasse pressate per conferirle agli impianti di frantumazione. La fase di rottamazione avviene in area appositamente identificata con caratteristiche idonee ad evitare sversamenti dei residui liquidi eventualmente presenti nella carcassa del veicolo, ponendo attenzione al rispetto dei limiti stabiliti dalle norme per le emissioni sonore. Le carcasse bonificate, private delle parti di ricambio e dei materiali riciclabili, sono avviate alla rottamazione e successiva frantumazione al fine della separazione delle parti metalliche da quella non metallica (fluff). Le carcasse veicoli/pressate, così detti "pacchi", sono stoccate in cumuli sovrapposte su area impermeabile in attesa di conferimento al riciclaggio.
- **Settore rifiuti e materiali recuperabili:** L'area attrezzata con setti realizzati con pareti in cemento armato e coperta tettoia in profilati metalli e lamiera, di dimensioni ml 26,30x7,30 (192 mq) è ubicata come indicato nella planimetria generale. In ogni comparto sono stoccati i materiali recuperabili (pneumatici, scarti di alluminio, ferro, etc.); è previsto, inoltre e sempre al coperto, il posizionamento di due container scaricabili rispettivamente per la raccolta di rifiuti costituiti da carte e cartone e di rifiuti in plastica.

L'intervento in ampliamento prevede la realizzazione di un:

- **Un capannone per il rimessaggio veicoli bonificati** – costituente un secondo settore di

parcheeggio dei veicoli bonificati (il primo è ubicato nell'impianto esistente descritto in precedenza) – da realizzare con strutture prefabbricate, di tipo industriale, in C.A.P. e C.A.V. di dimensioni planimetriche lorde circa m (23,80 x 20,00) e alto 6,65 metri (altezza di gronda);

- **Gli uffici amministrativi**, spogliatoi e servizi igienici da realizzarsi in adiacenza al predetto capannone di dimensioni lorde di circa m. (20,00 x 5,50) disposti su due piani per un'altezza di m. 6,65 come meglio indicato negli elaborati grafici di progetto;
- **Una tettoia in profilati metalli e lamiera** per il deposito delle carcasse bonificate di dimensioni planimetriche circa m 36,30 x 10,70 sotto la quale saranno depositati i veicoli bonificati;
- **Pavimentazione impermeabile** della superficie di circa mq. 2.789,00 in cui verrà posizionato un nuovo impianto per il trattamento delle acque meteoriche di Prima e Seconda pioggia nel rispetto del R.R. n. 26/2013;
- **Area a verde** della superficie di circa mq. 1.268,00 in cui verranno convogliate le acque di seconda pioggia mediante subirrigazione ;
- **Trincea perimetrale arborea** arredata da alberi sempreverdi di medio fusto e/o da alberi di ulivo di medio fusto già presenti nell'area oggetto di ampliamento (*saranno reimpiantati e allocati lungo tutto il perimetro dell'area in ampliamento*).

La gestione delle acque meteoriche è prevista sia per la parte esistente che per il lotto in ampliamento.

In riferimento all'impianto esistente e già in esercizio, la relazioni allegate agli atti progettuali riportano la descrizione dell'impiantistica esistente anche in riferimento alla normativa regionale intervenuta (Regolamento Regionale n. 26/2013). La gestione delle acque meteoriche, nell'area esistente (come meglio chiarito con nota prot 1750 del 24.01.2017), si suddivide in due settori distinti ed idraulicamente separati, con altresì aree di accesso separato:

- Settore commerciale: in questa area è prevista il solo passaggio dei mezzi per l'eventuale pesatura dei materiali in ingresso. In questa zona vi è un impianto di trattamento, con tipologia in continuo, delle acque meteoriche con grigliatura, dissabbiatura e disoleazione con successivo scarico mediante trincea drenante.
- Settore produttivo: in questa area è attiva una gestione separata tra le aliquote di prima e seconda pioggia. In particolare le prime piogge sono trattate in un impianto dedicato, dove è previsto, dopo l'accumulo, un trattamento di grigliatura, dissabbiatura, disoleazione e successivo trattamento in un impianto chimico-fisico. A valle del trattamento le acque di prima pioggia vengono accumulate e riutilizzate per irrigare la barriera vegetale perimetrale in conformità con il R.R. 26/2013. Per quanto attiene, invece, le acque di dilavamento successive, opportunamente separate, è presente un impianto di trattamento che garantisce grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, prima del loro recapito finale costituito da trincea drenante.

Per quanto attiene, invece, l'area in ampliamento, anch'essa dotata di ingresso separato ed idraulicamente separata dal resto, è prevista la gestione separata tra le aliquote di prima e seconda pioggia.

Le acque di prima pioggia, dell'impianto di trattamento in progetto, saranno opportunamente smaltite in vasca a tenuta e conferite ad apposita ditta autorizzata, e eventualmente parte di tali acque nella vasca antincendio. Tale misura si è resa necessaria in quanto dopo un approfondita e dettagliata indagine, si è evinto la presenza di pozzi per uso Irriguo e Domestico presenti nell'area ad una distanza inferiore a 250 mt. (l'impianto di autodemolizione è ricompresa nelle attività riportate all'art. 8 del R.R. n° 26/2013). In particolare per quanto attiene i pozzi ad Uso Irriguo e Domestici si è evinto dal Genio Civile

di Taranto che nel raggio di 250 metri vi sono 2 pozzi ubicati nella particella 21 e nella particella 19 del Foglio di mappa 9 i cui usi sono rispettivamente Domestico e Irriguo. Le acque di prima pioggia, gestite come rifiuti liquidi o riutilizzate per alimentare la vasca antincendio, saranno comunque preventivamente trattate in una linea dedicata mediante grigliatura, dissabbiatura, disoleazione e successivo trattamento con filtri a coalescenza, pacchi lamellari e successivo impianto di filtrazione dei metalli per abbattimento dei metalli. Le acque di dilavamento successive (seconda pioggia) subiranno i processi di trattamento, in un impianto dedicato, di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione prima dello sversamento in trincea disperdente. Per quanto attiene ai veicoli fuori uso, per l'attività di autodemolizione, l'impianto intende trattare i quantitativi già autorizzati e quindi 2.500 veicoli/anno con peso medio cadauno di circa 900 Kg per un totale di circa 2.250.000 Kg/anno = 2.250 T/anno.

Attività di autodemolizione: Rifiuti in ingresso

<i>CODICE CER</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>QUANTITÀ ANNUA (t/a)</i>	<i>DESCRIZIONE OPERAZIONI</i>
16 01 04*	Veicoli fuori uso	2.250	Messa in sicurezza e smontaggio R13-R12

Le operazioni di gestione richieste sono inquadrabili nell'operazione R13-R12, in quanto i veicoli fuori uso, come da relazione, saranno prima messi in riserva (R13) e, successivamente, messi in sicurezza ai sensi del D.Lgs n.209/2003 attraverso la bonifica dell'autoveicolo, smontaggio e successiva riduzione volumetrica (R12). Da tali operazioni, saranno prodotti alcune tipologie di rifiuti e indicati nella relazione tecnica a corredo dell'istanza, i quali verranno stoccati e destinati a specifici impianti di recupero e/o smaltimento:

Attività di autodemolizione: Rifiuti prodotti

<i>CODICE C.E.R.</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>OPERAZIONE DI GESTIONE RICHIESTE</i>
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	R13/D15
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13/D15
13 05 07*	Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	R13/D15
16 01 03	pneumatici da avviare a smaltimento e/o recupero	R13/D15

16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose	R13/D15
16 01 07*	Filtri dell'olio	R13/D15
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	R13/D15
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)	R13/D15
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	R13/D15
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13/D15
16 01 13*	liquidi per freni	R13/D15
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13/D15
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R13/D15
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	R13/D15
16 01 17	metalli ferrosi	R13/D15
16 01 18	metalli non ferrosi	R13/D15
16 01 19	Plastica	R13/D15
16 01 20	Vetro	R13/D15
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R13/D15

16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R13/D15
16 06 01*	batterie al piombo	R13/D15

Si riportano, di seguito, i dati riepilogativi delle quantità e tipologia di rifiuti della ditta Q.M.due Srl:
Dati di riepilogo:

- Tonnellate complessive e numero di autovetture da trattare: n° 2.500 veicoli/anno con peso medio cadauno di circa 900 Kg per un totale di circa 2.250 T/anno.
- Volume massimo stoccaggio veicoli fuori uso da trattare: 25.725 mc (considerando massimo 3 auto sovrapposte che sviluppano 3-4 metri di altezza circa).

Esiti istruttori:

Per quanto sopra descritto:

- visti gli esiti del procedimento amministrativo e i pareri acquisiti;
- visti gli esiti della Conferenza di Servizi conclusiva del 02.12.2016;
- valutati gli elaborati progettuali e i chiarimenti trasmessi dalla Società;
- ritenute accoglibili le controdeduzioni del proponente al parere di Arpa Puglia in riferimento agli aspetti urbanistici e di compatibilità dell'intervento al Piano Regionale dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia;
- visto il parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale, con prescrizioni, nella seduta del 21 Novembre 2016;
- considerato acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (art.14 ter L. 241/90);

non si ravvisano motivi ostativi per il rilascio, alla Società Q.M. due Srl, del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e contestuale Autorizzazione Unica ex art. 208 d.Lgs n.152/2006 (A.U.) per il progetto di ampliamento dell'impianto di autodemolizione esistente sito in Monteiasi (TA) alla C.da Pastani s.n.c. - Foglio n° 9 particelle 548 sub 1 e sub 2, 370 e 371.

Restano fatti salvi eventuali ulteriori autorizzazioni e/o pareri da acquisire, ove previsti da specifica norma di riferimento e non ricompresi nel presente atto.

L'importo delle garanzie finanziarie per la gestione dell'impianto de quo, viene stabilito, con riferimento alle disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie adottate dalla Provincia di Taranto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, come di seguito riportato:

Importo Totale = € 140.000,00.

Si precisa che l'importo della predetta garanzia finanziaria coincide con l'importo minimo garantito, atteso che il calcolo analitico elaborato ai sensi della predetta Deliberazione del Consiglio Provinciale ha determinato un importo inferiore.

“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90 ”.

F.to Il responsabile del procedimento
Ing. Aniello Polignano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto:

- la relazione che precede a cura del Responsabile del procedimento istruttorio;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare l’art. 208;
- Vista la Legge regionale n. 17 del 14 Giugno 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.87 suppl. del 18 Giugno 2007, avente ad oggetto: “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*”;
- il “Regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative nelle Materie Ambientali” approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009”;
- il vigente “Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente” approvato con Del. di G.P. n. 470 del 17.12.2004;
- l’art. 107 della L. 267 del 18.08.00 (TUEL);
- gli esiti della Conferenza di Servizi del 02.12.2016;
- il parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 21.11.2016;

DETERMINA

1. di rilasciare, alla Società Q.M. due Srl, Part.Iva 02644840734, il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale e l’Autorizzazione Unica ex art. 208 d.Lgs n.152/2006 (A.U.) per il progetto di ampliamento dell’impianto di autodemolizione esistente sito in Monteiasi (TA) alla C.da Pastani s.n.c.
2. di dare atto che l’area di riferimento del progetto è individuata catastalmente al Foglio n° 9 particelle 548 sub 1 e sub 2 (catasto fabbricati), 370 e 371 (catasto terreni) del Comune di Monteiasi. Le particelle 370 e 371 (di superficie pari a mq. 5.040) si riferiscono all’ampliamento dell’attività, la particella 548 sub 1 e sub 2 (di superficie pari a mq. 11.000) si riferiscono, invece, alla già esistente attività di autodemolizione;
3. di stabilire che il quantitativo dei rifiuti autorizzati è di seguito riportato:
 - a. Tonnellate complessive e numero di autovetture da trattare: n° 2.500 veicoli/anno con peso medio cadauno di circa 900 Kg per un totale di circa 2.250 T/anno.
 - b. Volume massimo stoccaggio veicoli fuori uso da trattare: 25.725 mc (considerando massimo 3 auto sovrapposte che sviluppano 3-4 metri di altezza circa).
4. di dare atto che la presente approvazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce anche variante allo strumento urbanistico. La presente autorizzazione sostituisce, altresì, l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) in subirrigazione, ai sensi del R.R. n.26/2013, le cui coordinate dei punti di scarico sono di seguito riportate:

- Punto di scarico 1 – impianto depurativo area di lavorazione esistente (irrigazione aree a verde acque di prima pioggia trattate e scarico acque di seconda pioggia trattate in trincea disperdente):

Coordinate Sistema WGS84: X = 17°21'47.508" Y = 40°30'12.799"

- Punto di scarico 2 – area esistente (scarico acque meteoriche trattate - area commerciale)

Coordinate Sistema WGS84: X = 17°21'46.5505" Y = 40°30'16.0445"

- Punto di scarico 3 – area in ampliamento - (scarico acque di seconda pioggia trattate in trincea disperdente).

Coordinate Sistema WGS84: X = 17°21'44.4997" Y = 40°30'15.4998"

5. di precisare che, ai sensi dell'art.208 comma 12 del d.lgs 152/2006, l'autorizzazione ha validità di 10 anni a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed è rinnovabile, con domanda da presentare almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Restano fatte salve revisioni o modifiche a seguito di altre norme regolamentari più restrittive, anche regionali, che dovessero intervenire in materia.
6. di condizionare la presente approvazione al rispetto delle prescrizioni e alle condizioni emerse nell'ambito delle Conferenze di Servizi ex art. 208 del D.Lgs. 23 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
7. di autorizzare l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, in ingresso nell'impianto in oggetto, delle seguenti tipologie di rifiuti:

Attività di autodemolizione: Rifiuti in ingresso

<i>CODICE C.E.R.</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Quantità annue (t/a)</i>	<i>OPERAZIONE DI GESTIONE AUTORIZZATE</i>
16 01 04*	Veicoli fuori uso	2.250 (T/anno)	Messa in sicurezza, smontaggio e riduzione volumetrica (R13-R12)

8. di prendere atto che i rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione con le relative operazioni autorizzate, sono indicati nello schema di seguito riportato:

<i>CODICE C.E.R.</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>OPERAZIONE DI GESTIONE</i>
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	R13/D15
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13/D15
13 05 07*	Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	R13/D15

16 01 03	pneumatici da avviare a smaltimento e/o recupero	R13/D15
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose	R13/D15
16 01 07*	Filtri dell'olio	R13/D15
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	R13/D15
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)	R13/D15
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	R13/D15
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13/D15
16 01 13*	liquidi per freni	R13/D15
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13/D15
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R13/D15
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	R13/D15
16 01 17	metalli ferrosi	R13/D15
16 01 18	metalli non ferrosi	R13/D15
16 01 19	Plastica	R13/D15
16 01 20	Vetro	R13/D15

16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R13/D15
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R13/D15
16 06 01*	batterie al piombo	R13/D15

9. di stabilire che l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle normative ambientali, in particolare del D.Lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, nonché, in fase operativa, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Tutti i carichi di rifiuti in entrata saranno gestiti in base alla seguente procedura:
 - controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti in ingresso all'impianto (formulario di identificazione rifiuti, autorizzazioni al trasporto di rifiuti del mezzo in ingresso, etc.);
 - controllo del carico la verifica della conformità a quanto dichiarato dal produttore sul documento di trasporto, prima dell'accettazione dello stesso;
 - la pesa del carico e l'accompagnamento del mezzo all'interno dell'area adibita alle operazioni di conferimento;
 - la compilazione del formulario di identificazione rifiuti (per accettazione del carico) e successivamente del registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 152 del 3/4/2006.
- b) I rifiuti conferiti in assenza di autorizzazione al trasporto o non conformi alla documentazione accompagnatoria, non dovranno essere accettati e dovranno essere respinti nelle modalità previste per legge.
L'accettazione del rifiuto dovrà essere effettuata in base alla disponibilità dell'impianto e in base ai quantitativi gestibili giornalmente dallo stesso. Il personale tecnico amministrativo dovrà organizzare di volta in volta, in base alle richieste di conferimento, le tipologie e i quantitativi in entrata, al fine di gestire il flusso in entrata e il ciclo di lavorazione nel miglior modo possibile e senza che si verificano gestioni di rifiuto superiore a quelle autorizzate giornalmente o superiori alla capacità di stoccaggio complessiva dell'impianto.
- c) I rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle procedure contenute negli elaborati progettuali allegati alla domanda di autorizzazione ex art. 208 e con le prescrizioni e condizioni impartite dagli enti nel corso del procedimento e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ancorché non espressamente richiamate.
- d) L'operazione di gestione e bonifica dei veicoli fuori uso dovrà essere svolta nel rispetto del D.Lgs n. 209/03 ed in particolare a quanto stabilito nell'Allegato I punto 5.1.
 - a) Tutti i recipienti contenenti rifiuti dovranno essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti;
 - b) tutte le aree interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti dovranno essere accuratamente tenute in efficienza;
 - c) i piazzali dove avviene la ricezione/movimentazione dei rifiuti dovranno essere pavimentati con calcestruzzo armato adeguatamente impermeabilizzato; in particolare

- le aree dedicate al deposito e al trattamento dei rifiuti dovranno essere idoneamente separate dalle restanti aree dell'impianto e pavimentate con calcestruzzo armato adeguatamente impermeabilizzato, al fine di prevenire un inquinamento del suolo;
- d) i cassoni per il deposito dei materiali e per il trasporto devono essere adeguatamente coperti;
 - e) la movimentazione dei rifiuti stoccati dovrà essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
 - f) è vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.lgs. 152/2006;
 - g) la ditta è tenuta ad effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno la comunicazione sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero nel semestre precedente;
10. di stabilire che, ai sensi dell'art.208 comma 11 lett. f), la Società Q.M. due srl , a chiusura dell'impianto, dovrà effettuare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, secondo un cronoprogramma di dettaglio da trasmettere preventivamente agli organi competenti per territorio.
11. di stabilire che, per quanto attiene la disciplina delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento, la società dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni/obblighi:
- comunicare alla Provincia di Taranto – Settore Ambiente e Aree Protette e all'A.R.P.A. Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, la data di attivazione degli impianti di trattamento ai fini del riutilizzo/scarico;
 - le acque di prima pioggia trattate destinate al riutilizzo ai fini irrigui dovranno rispettare i limiti imposti dal D.M. n.185/2003, così come previsto dal R.R. 26/2013;
 - per quanto attiene, invece, le acque meteoriche di dilavamento trattate e destinate allo scarico subirrigazione, i limiti saranno quelli della tab IV, all. 5 del d.Lgs n.152/2006. Si precisa che i valori limite, a valle del trattamento, non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
 - la ditta dovrà provvedere effettuare le analisi in autocontrollo delle acque meteoriche di dilavamento, con cadenza semestrale, mediante laboratori pubblici o privati all'uopo accreditati. I certificati relativi dovranno essere tenuti a disposizione presso la sede dell'impianto a disposizione delle autorità di controllo ed inviate periodicamente alla Provincia. Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche APAT attualmente vigenti. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche APAT. Nel caso di analisi in autocontrollo che attestino eventuali valori dei parametri difformi dalle prescrizione di cui al presente atto autorizzativo, codesta Società dovrà sospendere il riutilizzo/scarico delle acque meteoriche trattate e darne comunicazione alle autorità competenti e dovrà provvedere agli interventi di adeguamento e/o di manutenzione dell'impianto depurativo;
 - le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate, dovranno essere mantenute tali da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche di dilavamento ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc) per tutto il periodo di esercizio dello scarico e delle attività aziendali;
 - gli impianti di depurazione dovranno essere sottoposti a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza; l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette,

- vasche di raccolta, pozzetti, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi all'impianto dovranno essere annotati su un quaderno di manutenzione e registrazione dati, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino. Nel caso in cui gli impianti depurativi siano sottoposti ad interventi manutentivi tali da comprometterne la funzionalità depurativa, le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere gestite come rifiuti liquidi ai sensi della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 fino al completamento di detti interventi. Tale circostanza dovrà essere comunicata alla Provincia di Taranto e all'ARPA Puglia – D.A.P. di Taranto;
- per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dell'immissione e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Taranto e delle altre strutture di controllo;
 - dovranno essere implementati e mantenuti efficienti nel tempo, tutti gli accorgimenti di natura tecnica finalizzati ad evitare che le acque meteoriche di dilavamento, prima del trattamento, vengano sversate in aree permeabili, oppure esternamente alle relative superfici scolanti, nonché si dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, non si riversino, per tracimazione, sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale. Pertanto le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere esclusivamente veicolate agli impianti depurativi;
 - di stabilire che l'A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 2, del R.R. n. 26/2013, dovrà svolgere l'attività di controllo con periodicità almeno annuale, con oneri a carico della ditta;
 - di stabilire che, a seconda della gravità dell'infrazione e ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al combinato disposto dall'art.21 del R.R. 26/2013 e D.Lgs n. 152/06 Titolo V Parte III, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla presente determinazione e comunque in caso di violazione della vigente normativa in materia ambientale da parte della Società di cui trattasi, in special modo in conseguenza dei controlli che saranno effettuati dagli organi di vigilanza, si procederà alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 130 del D.Lgs n. 152/06;
 - di stabilire che la Ditta di cui trattasi dovrà comunicare a questa Provincia qualsiasi variazione che dovesse intervenire nell'assetto impiantistico e/o gestionale, ancorché non sostanziale, nonché ogni variazione inerente l'assetto societario.
12. di stabilire che, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la società Q.M. due srl dovrà presentare anche un cronoprogramma aggiornato dei lavori previsti per la realizzazione dell'intervento in ampliamento e un dettagliato piano di monitoraggio e controllo ambientale. Il piano di monitoraggio dovrà contenere la descrizione dettagliata della tipologia e frequenza dei controlli relativamente alle matrici aria, rumore, rifiuti e acque, nonché relativamente agli aspetti di sicurezza dell'impianto, ai dispositivi di protezione delle parti mobili/in movimento ed elettrici e all'efficienza dei mezzi di movimentazione. Il piano di monitoraggio dovrà recepire le prescrizioni del presente provvedimento e, inoltre, quelle del Comitato Tecnico Provinciale e quindi dovrà dettagliare "... *il monitoraggio delle acque meteoriche in uscita con indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come previsti dalle schede tecniche degli impianti di trattamento acque previsto in progetto*". Il Piano di monitoraggio dovrà essere trasmesso alla Provincia e all'Arpa Puglia, D.A.P. di Taranto, per la relativa approvazione e costituirà parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.
13. di precisare che, prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, la ditta Q.M. due Srl dovrà prestare le idonee garanzie finanziarie così come previsto all'art. 208 d.Lgs n.152/2006.

L'importo delle garanzie finanziarie, giuste disposizioni temporanee adottate dalla Provincia di Taranto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, è pari ad € 140.000,00. Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate secondo una delle modalità stabilite dall'art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e per una durata non inferiore all'autorizzazione rilasciata maggiorata di anni due. Si precisa, inoltre, che eventuali atti/polizze/fidejussioni/appendici, devono essere depositati in originale e corredati da apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie per conto del garante, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi. Comunque, le chieste garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si rammenta, altresì, che è vietato l'esercizio delle attività di cui all'art. 208 del d.Lgs n.152/2006 e s.m.i., in mancanza della presentazione di idonee garanzie finanziarie;

14. di stabilire che la ditta è tenuta a trasmettere alla Provincia, prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, il collaudo tecnico delle opere previste dal progetto approvato, e dovrà comunicare il nominativo del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto;
15. di stabilire che la ditta dovrà comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi vigenti;
16. di fare salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, e di altri enti e/o organi competenti, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
17. di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione;
18. di notificare il presente atto alla ditta Q.M. Due Srl e contestualmente, di trasmettere il provvedimento ai sottoelencati enti:
 - Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto;
 - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
 - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
 - Comando Provinciale G.d.F. di Taranto;
 - Corpo Forestale dello Stato di Taranto;
 - Sindaco del Comune di Monteiasi;
 - Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L ASL TA/1;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici e paesaggistici della Puglia
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Regione Puglia, Sezione Foreste;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto;
 - I.S.P.R.A. - Roma
19. di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Ing. Martino Dilonardo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì _____ Il Dirigente F.to Ing. Martino Dilonardo

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, lì _____

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Dott.....

Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analogo relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato

Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale